



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0020733 - 06/02/2014 - USCITA

ALLA CNA E ALLA CONFARTIGIANATO  
**IMPRESE**  
SEGRETERIAGENERALE@confartigianato.it  
alla c.a. del Dott. Sergio Silvestrini e  
Dott. Cesare Fumagalli

**E P.C.: ALLE CAMERE DI COMMERCIO**  
(trasmissione via pec)

Lettera Circolare

**Oggetto:** Richiesta parere relativa al decreto legge 63/2013, convertito in legge 3.8.2013, n.90, e al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

Con messaggio di posta elettronica datato 12 novembre 2013 la Confartigianato Imprese e la CNA hanno presentato congiuntamente a questo Ministero un quesito relativo alla normativa di cui in oggetto.

Con il quesito in parola è stato chiesto a questa Amministrazione di far conoscere se i corsi previsti dall'art.17, comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito in Legge 3 agosto 2013, n.90, siano o meno previsti unicamente per i soggetti che si abiliteranno a partire dal 1 gennaio 2014.

In proposito questa Direzione Generale ha ritenuto utile nonché doveroso, nel rispetto del principio di competenza in materia, di coinvolgere al riguardo la Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, al fine di riceverne il relativo avviso, che è poi pervenuto con nota n.1462 del 22 gennaio 2014.

Con tale nota la summenzionata Direzione Generale ha concordato con il punto di vista espresso al riguardo - in fase di inoltro del quesito - da questa Direzione Generale, rappresentando che i corsi in parola siano previsti unicamente per coloro che - a far data dal 4 agosto 2013 - abbiano inteso o intendano abilitarsi ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera c) del d.m.37/2008.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

Lettera Circolare su D.L.63-2013  
(convertito in L.3.8.2013, n.90) e D.M.37-2008

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 47055338  
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it  
paolo.maiozzi@mise.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA  
Divisione VI - Fonti rinnovabili di energia

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0001462 - 22/01/2014 - USCITA

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA  
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA  
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
DIVISIONE XXI - REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Richiesta parere relativa al D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 90 e al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Si fa riferimento alla nota di codesta Direzione del 18-11-2013, relativa al quesito posto dalla CNA, concernente la qualificazione degli installatori di impianti a fonte rinnovabile, con la nota del 12-11-2013, ritenendo tuttavia utile interpellare, razione materiae, questa Direzione al fine di acquisirne l'avviso.

Nella predetta nota, la CNA, premesso che ex art. 17, comma 1, D.L. n. 63/2013, i Responsabili tecnici in attività sono automaticamente qualificati, osserva che i corsi di formazione professionale di cui all'art. 17, comma 2, debbano ritenersi limitati ai soggetti che intenderanno conseguire l'abilitazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, e ciò al fine di interpretare la disposizione normativa conformemente alla ratio che ha ispirato la novella legislativa.

Al riguardo, codesta Direzione Generale nella nota del 18-11-2013 ha ritenuto che i corsi siano previsti unicamente per coloro che, a far data dal 4 agosto 2013, intendano abilitarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n. 37/2008.

Ciò premesso, in relazione al quesito formulato da CNA va osservato che il legislatore, nel sostituire la disposizione di cui all'art. 15, comma 1, D.lgs. 28/2011 (relativo ai requisiti tecnico-professionali al cui possesso è subordinato il conseguimento della qualifica professionale di installatore di impianti a fonti rinnovabili) rinvia integralmente alla disciplina dettata dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (*"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*).

Tale scelta legislativa induce a condividere l'avviso di codesta Direzione, secondo cui i corsi di formazione dovrebbero ritenersi limitati ai soggetti che oggi aspirano ad ottenere il titolo di cui al citato art. 4, comma 1, lettera c), atteso che soltanto con riferimento a tale categoria di operatori il conseguimento della qualificazione professionale risulta subordinata al possesso di un titolo o un attestato.

Conseguentemente, gli operatori che a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2013, n. 90 (4 agosto 2013) volessero rientrare nella fattispecie abilitante di cui alla menzionata lett. c), dovrebbero frequentare un corso di formazione nell'ambito dei programmi che, giusta la previsione di cui al comma 2 del citato art. 15, Regioni e Province Autonome provvedono ad attivare conformemente ai dettami dell'Allegato 4 del D.lgs. n. 28/2011.

Il Direttore Generale

(Sara Romano)